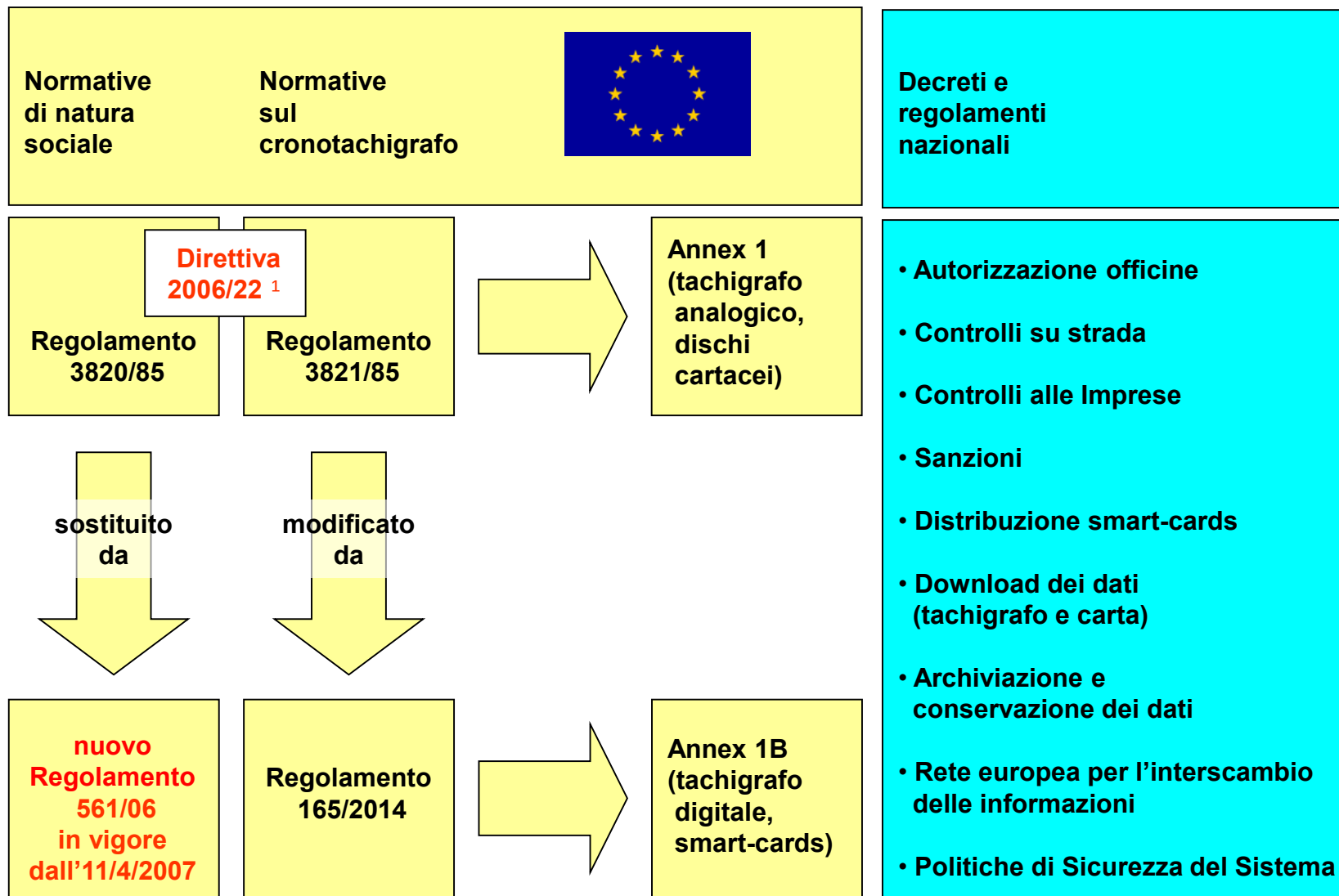




Tachigrafo Digitale e controlli di Polizia Stradale





1) A decorrere dal 1° maggio 2006 la Direttiva n. 2006/22/CE del 15/3/2006 ha abrogato e sostituito la Direttiva n. 88/599/CEE del 23/11/1988.

INFORMAZIONI GENERALI SUI CONTROLLI



- Con la **Direttiva n. 2006/22/CE del 15/3/2006** sono state stabilite le nuove norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 (ora n. 561/2006) e n. 3821/85 in materia di controlli ai conducenti, alle imprese e ai veicoli.
- Il **Decreto Interministeriale 12 luglio 1995** (attuativo della Direttiva 88/599/CEE, ora sostituita dalla n. 2006/22/CE), disciplina tali controlli e prevede che quelli effettuati **su strada** e quelli effettuati nei **locali delle imprese** sono coordinati rispettivamente dal Ministero dell'Interno e dal Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale.
- **Ogni anno il Ministero dei Trasporti** determina il numero minimo dei controlli da espletare su strada e presso le imprese di trasporto.



NUMERO MINIMO DEI CONTROLLI

Nell'ambito del numero totale dei controlli:

- almeno il **15%** dovrà essere effettuato **su strada** ed almeno il **30%** presso le imprese di trasporto;
- dopo il **1° gennaio 2008** almeno il **30%** dovrà essere effettuato su strada ed almeno il **50%** nei locali delle imprese;
- **a questo proposito il Ministero dell'Interno ha evidenziato più volte che i contributi della Polizia Stradale devono limitarsi alle verifiche su strada;**
- tutte le violazioni dei Regolamenti CE n. 3821/85 e n. 561/2006 devono essere segnalate agli **Uffici Provinciali del Lavoro**, per orientare l'azione ispettiva di questi nei confronti delle imprese di trasporto.

SEGNALAZIONE DELLE INFRAZIONI



La legge n. 298 del 6/6/1974 stabilisce che le imprese incorrono in **sanzioni disciplinari** quando siano state accertate le seguenti violazioni in materia di cronotachigrafo:

- articoli da 15 a 19 della **Legge 13/11/1978, n. 727**;
- articoli 174, commi 4 e 5, e 179, commi 2 e 3, del **Codice della Strada**.

Tali infrazioni vanno **segnalate**:

- all'**Ufficio della Motorizzazione Civile**;
- alla **Provincia**, Amministrazione competente per l'applicazione delle sanzioni di ordine disciplinare.

PECULIARITA' DEI CONTROLLI SU STRADA



In generale occorre verificare:

- i periodi di guida giornalieri e settimanali;
- le interruzioni di lavoro;
- i periodi di riposo giornalieri e settimanali;
- i fogli di registrazione dei giorni precedenti, che devono trovarsi a bordo del veicolo ¹; e/o
- i dati memorizzati per lo stesso periodo nella carta del conducente e/o nella memoria dell'apparecchio di controllo e/o sui tabulati;

1) Il conducente deve essere in grado di presentare i fogli di registrazione della settimana in corso e quelli utilizzati nei 15 giorni precedenti, ovvero ogni registrazione manuale e tabulato fatti nel medesimo periodo. Dal 1° gennaio 2008 tali periodi di tempo comprenderanno la giornata in corso e i 28 giorni precedenti.

PECULIARITA' DEI CONTROLLI SU STRADA



Inoltre occorre verificare:

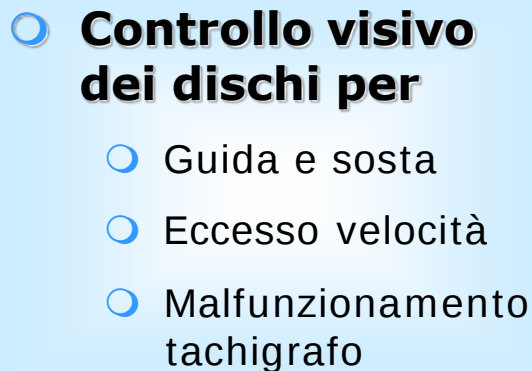
- nella settimana in corso e 28 giorni precedenti , gli eventuali superamenti della velocità autorizzata del veicolo;
- all'occorrenza, le velocità istantanee del veicolo quali registrate dall'apparecchio di controllo durante, al massimo, le **ultime 24 ore** di uso del veicolo;
- il corretto funzionamento dell'apparecchio di controllo (verifica di eventuali manipolazioni dell'apparecchio e/o della carta del conducente e/o dei fogli di registrazione).
- Gli eventuali attestati di assenza per i giorni i quali il conducente non ha effettuato la guida.

PECULIARITA' DEI CONTROLLI PRESSO LE IMPRESE



Nei locali delle imprese occorre controllare, **in aggiunta** alle verifiche stabilite per i controlli su strada:

- i periodi di riposo settimanale e i periodi di guida tra detti periodi di riposo;
- l'osservanza della limitazione bisettimanale delle ore di guida (90 ore);
- i fogli di registrazione, i dati e i tabulati dell'unità di bordo e della carta del conducente.



- **Uso della Control Card per stampa**
 - Guida e sosta
 - Malfunzionamenti
 - Eccesso di velocità

PERCHE' E' STATO ABROGATO IL REGOLAMENTO CEE N. 3820/85



- Determinate disposizioni del regolamento 3820/85 relative ai periodi di guida, interruzioni e riposo dei conducenti si sono dimostrate di **difficile uniforme interpretazione, applicazione e controllo** in tutti gli Stati membri, data la loro formulazione alquanto generica.
- La nuova legislazione, invece, si propone di dettare un complesso di **regole più semplici e chiare**, di immediata comprensione, che possano essere facilmente interpretate e applicate tanto dalle imprese del settore quanto dalle autorità che devono farle osservare.

FINALITA' DEL NUOVO REGOLAMENTO 561/2006



- Miglioramento delle **condizioni sociali** dei lavoratori dipendenti cui si applica, nonché della **sicurezza stradale in generale**.
- A tal fine prevede disposizioni relative al tempo massimo per **giornata**, per settimana e per periodo di **2 settimane consecutive**, nonché una disposizione che obbliga il conducente ad effettuare almeno un periodo di **riposo settimanale regolare** per periodo di 2 settimane consecutive.
- Prevede altresì disposizioni in base alle quali un periodo di **riposo giornaliero** non può in nessun caso essere inferiore a un periodo ininterrotto di **9 ore**.

Nuovo Regolamento CE n. 561/2006 del 15/3/2006

DEFINIZIONE di “periodo di guida giornaliero”

Si intende il periodo complessivo di guida:

- tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l'inizio del periodo di riposo giornaliero seguente; oppure
- tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale.

CONTROLLO SUI TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO



Nuovo Regolamento CE n. 561/2006 del 15/3/2006

Il periodo di guida giornaliero:

- non deve superare le **9 ore**;
- può tuttavia essere esteso fino a **10 ore, non più di 2 volte nell'arco di una settimana** ¹.

¹) Periodo di tempo compreso tra le ore 00.00 di lunedì e le ore 24.00 della domenica.

La definizione di "settimana" fornita dal nuovo regolamento non dovrebbe impedire ai conducenti di iniziare la propria settimana di lavoro in qualunque giorno della settimana.

CONTROLLO SUI TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO



Nuovo Regolamento CE n. 561/2006 del 15/3/2006

DEFINIZIONE di “periodo di guida settimanale”

Si intende il periodo passato complessivamente alla guida nel corso di una settimana.

Il periodo di guida **settimanale** non deve superare **56 ore** e non deve superare l'orario di lavoro massimo di cui alla direttiva 2002/15/CE ¹.

Ad esempio, per 4 giorni si lavora 9 ore (**9 x 4 = 36 ore**) e per i restanti 2 giorni si lavora 10 ore (**10 x 2 = 20 ore**) per un totale di **36+20 = 56 ore**.

¹⁾ La durata media della settimana lavorativa non deve superare le 48 ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 60 ore solo se su un periodo di 4 mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di 48 ore settimanali.

CONTROLLO SUI TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO



Nuovo Regolamento CE n. 561/2006 del 15/3/2006

Il periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di **2 settimane consecutive** non deve superare **90 ore**.

Ad esempio, se in una settimana si lavora **56 ore** nella successiva non si possono superare le **34 ore** (**56 + 34 = 90 ore**).

Per “**settimana**”, deve intendersi il periodo di tempo compreso tra le ore 00.00 di lunedì e le ore 24.00 della domenica, il quale non deve superare le 56 ore complessive. Si tenga presente che l’orario di lavoro dell’autista non può comunque superare il limite massimo di 60 ore stabilito dalla direttiva 2002/15/CE dell’11 marzo 2002, così come recepita dal legislatore italiano con il d.lgs. 19 novembre 2007, n. 234

Guida settimanale

	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM
1°	9h	9h	10h	9h	10h	9h	
2°	9h	-	9h	8h	8h	-	

Guida settimanale corretta

	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM
1°	9h	8h	10h	10h	10h	-	
2°	9h	9h	9h	9h	9h	-	

Guida settimanale irregolare



- Tempi di guida e di riposo e tachigrafo – Calcolo del periodo di 24 ore ai fini della fruizione del riposo giornaliero, situazioni eccezionali in cui è consentita la guida senza carta del conducente – Chiarimenti – Note di orientamento nn. 7 e 8 Commissione UE
- La Commissione Europea ha emanato due nuove note di orientamento relative alle norme europee in materia di tempi di guida e di riposo dei conducenti professionali con diretto riferimento al Regolamento (CE) n. 561/2006 ed al Regolamento (UE) n. 165/2014.

- La nota di orientamento concerne il calcolo del periodo di 24 ore, durante il quale il conducente è tenuto a completare il riposo giornaliero (regolare o ridotto).
- Il chiarimento si concentra sull'art. 8, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 561/2006, ai sensi del quale “I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale”.



- La nota chiarisce che il periodo di 24 ore decorre dall'ultimo periodo di riposo, giornaliero o settimanale, “qualificabile come tale”, in quanto avente la durata minima legale e quindi una durata non inferiore a:
 - - per il riposo giornaliero: 11 ore, con possibilità di riduzione a 9 ore per non più di tre volte tra due periodi di riposo settimanale; in caso di riposo frazionato, il primo periodo deve essere di almeno 3 ore, mentre il secondo almeno di 9 ore;
 - - per il riposo settimanale: 45 ore, con possibilità di riduzione a 24 ore, con obbligo di recupero della differenza entro la fine della terza settimana successiva.

La nota analizza l'ipotesi in cui il riposo giornaliero sia preso a cavallo di due periodi di 24 ore quando, benché nel complesso venga raggiunta la durata minima prescritta (9 o 11 ore), l'ammontare preso nel primo periodo dovesse risultare inferiore a tale durata.

- Lo stesso ragionamento vale anche nella multipresenza ma, in questo caso, l'arco temporale di riferimento non è di 24 bensì di 30 ore, come stabilito dall'art. 8, par. 5 del Reg. (CE) n. 561/2006.
- La nota di orientamento si completa con una serie di esempi nei quali sono riportate alcune casistiche concrete che chiariscono l'applicazione pratica del chiarimento



SUPERAMENTO DEI PERIODI DI GUIDA

Articolo 174, comma 4,5 e 6 Codice della Strada

Conducente del veicolo che supera i periodi di guida giornalieri prescritti:

				decurtazione punti
fino al 10%	Da 40 a 161	€	0	
dal 10 al 20%	Da 319 a 1.275	€	2	
oltre il 20%	Da 425 a 1.699	€	10	

Sanzioni accessorie: non previste

-
- 1) Gli agenti accertatori intimano al conducente di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario.

TEMPI DI GUIDA GIORNALIERI

Infrazione 10 % / Infrazione 20 % / oltre il 20%

TEMPI DI GUIDA GIORNALIERI

ORE DI GUIDA: 9

09:01 09:54/ 09:55 10:48/ 10:49

ORE DI GUIDA: 10

10:01 11:00 /11:01 12:00/ 12:01

TEMPI DI GUIDA SETTIMANALI

ORE DI GUIDA SETTIMANALI 56

56:01 61:36 /61:37 67:12 /67:13

ORE DI GUIDA BISETTIMANALI 90

90:01 99:00/ 99:01 108:00/ 108:01



CONTROLLO SUI TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO



Nuovo Regolamento CE n. 561/2006 del 15/3/2006

DEFINIZIONE di "interruzione dei tempi di guida"

Si intende *"ogni periodo in cui il conducente **non può guidare o svolgere altre mansioni** e che serve unicamente al suo riposo"*.

- Dopo un periodo di guida di **4 ore e 30 minuti**, il conducente deve osservare un'**interruzione** di almeno **45 minuti consecutivi**, a meno che non inizi un periodo di riposo.
- Questa interruzione può essere sostituita da un'interruzione di almeno **15 minuti**, seguita da un'interruzione di almeno **30 minuti**: le due interruzioni sono intercalate nel periodo di guida in modo da assicurare l'osservanza della precedente disposizione.

CONTROLLO SUI TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO



DEFINIZIONE di “altre mansioni”

Si intendono:

- le attività comprese nella definizione di orario di lavoro **diverse dalla “guida”**, ai sensi dell’art. 3, lett. a), della direttiva 2002/15/CE ¹;
- qualsiasi operazione svolta per il medesimo o per un altro datore di lavoro, nell’ambito o al di fuori del settore dei trasporti.

1) Ad esempio, il carico e lo scarico, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, le formalità amministrative di polizia, di dogana, ecc.).

CONTROLLO SUI TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO



Ulteriori attività da registrare come “altre mansioni”

Il conducente deve registrare fra le **“altre mansioni”** anche i **tempi di “disponibilità”**: si tratta dei periodi diversi dai riposi intermedi e dai periodi di riposo, durante i quali il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chiede di iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori.

In particolare, sono considerati tempi di disponibilità i periodi durante i quali il lavoratore mobile accompagna un veicolo trasportato a bordo di una nave traghetto o di un treno e i periodi di attesa alle frontiere e quelli dovuti a divieti di circolazione.

Nuovo Regolamento CE n. 561/2006 del 15/3/2006

Nuovo periodo considerato come “altre mansioni”

Il tempo impiegato dal conducente alla guida di un veicolo non rientrante nel campo di applicazione del regolamento 561/2006 (ad esempio, la propria autovettura):

- per recarsi sul luogo ove prende in consegna un veicolo rientrante nel campo di applicazione di tale regolamento;
- per ritornarne se il veicolo non si trova nel luogo di residenza del conducente né presso la sede di attività del datore di lavoro da cui egli dipende;

è considerato come “**altre mansioni**”.

CONTROLLO SUI TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO



Nuovo Regolamento CE n. 561/2006 del 15/3/2006

Periodi non considerati come riposo o interruzione

Il tempo impiegato dal conducente:

- per recarsi sul luogo ove prende in consegna un veicolo rientrando nel campo di applicazione del regolamento 561/2006;
- per ritornarne se il veicolo non si trova nel luogo di residenza del conducente né presso la sede di attività del datore di lavoro da cui egli dipende;

non è considerato come riposo o interruzione, a meno che il conducente si trovi su una nave traghetto o un convoglio ferroviario e disponga di una branda o di una cuccetta.

CONTROLLO SUI TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO



Esempio di corretta interruzione del tempo di guida

Orario

- Dalle ore 00.00 alle ore 4.30
- **Periodo di guida** di 4 ore e 30 minuti

Orario

- Dalle ore 4.30 alle ore 5.15
- **Interruzione** di 45 minuti

Orario

- Dalle ore 5.15 alle ore 9.45
- **Ultimo periodo di guida giornaliero**

CONTROLLO SUI TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO



Esempio di corretto frazionamento del tempo di guida

Dalle ore 00.00 alle ore 2.00
Periodo di guida di 2 ore

Dalle ore 2.00 alle ore 2.15
Interruzione di 15 minuti
(minimo)

Dalle ore 2.15 alle ore 3.15
Periodo di guida di 1 ora

Dalle ore 3.15 alle ore 3.45
Interruzione di 30 minuti
(minimo)

Dalle ore 3.45 alle ore 5.15
Periodo di guida di 1 ora e 30 minuti

A questo punto sarà possibile iniziare l'**ultimo periodo di guida giornaliero** (il conducente, però, **entro le ore 8.15** dovrà interrompere la guida, altrimenti circolerebbe ininterrottamente per più di 4 ore e 30 minuti, avendo ripreso la guida alle ore 3.45).

CONTROLLO SUI TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO



Altro esempio di frazionamento del tempo di guida

Dalle ore 00.00 alle ore 2.00
Periodo di guida di 2 ore

Dalle ore 2.00 alle ore 2.15
Interruzione di 15 minuti
(minimo)

Dalle ore 2.15 alle ore 4.45
Periodo di guida di 2 ore e
30 minuti

Dalle ore 4.45 alle ore 5.15
Interruzione di 30 minuti
(minimo)

A questo punto sarà possibile iniziare
l'**ultimo periodo di guida giornaliero**,
ovvero iniziare un **periodo di riposo** ¹.

1) L'art. 7/1° comma del Regolamento 561/06 prevede che *"dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente osserva un'interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo"*.

CONTROLLO SUI TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO



Considerazioni sul frazionamento della pausa

Dalle ore 00.00 alle ore 2.00
Periodo di guida di 2 ore

Dalle ore 2.00 alle ore 2.15
Interruzione di 15 minuti
(minimo)

Dalle ore 2.15 alle ore 4.45
Periodo di guida di 2 ore e
30 minuti

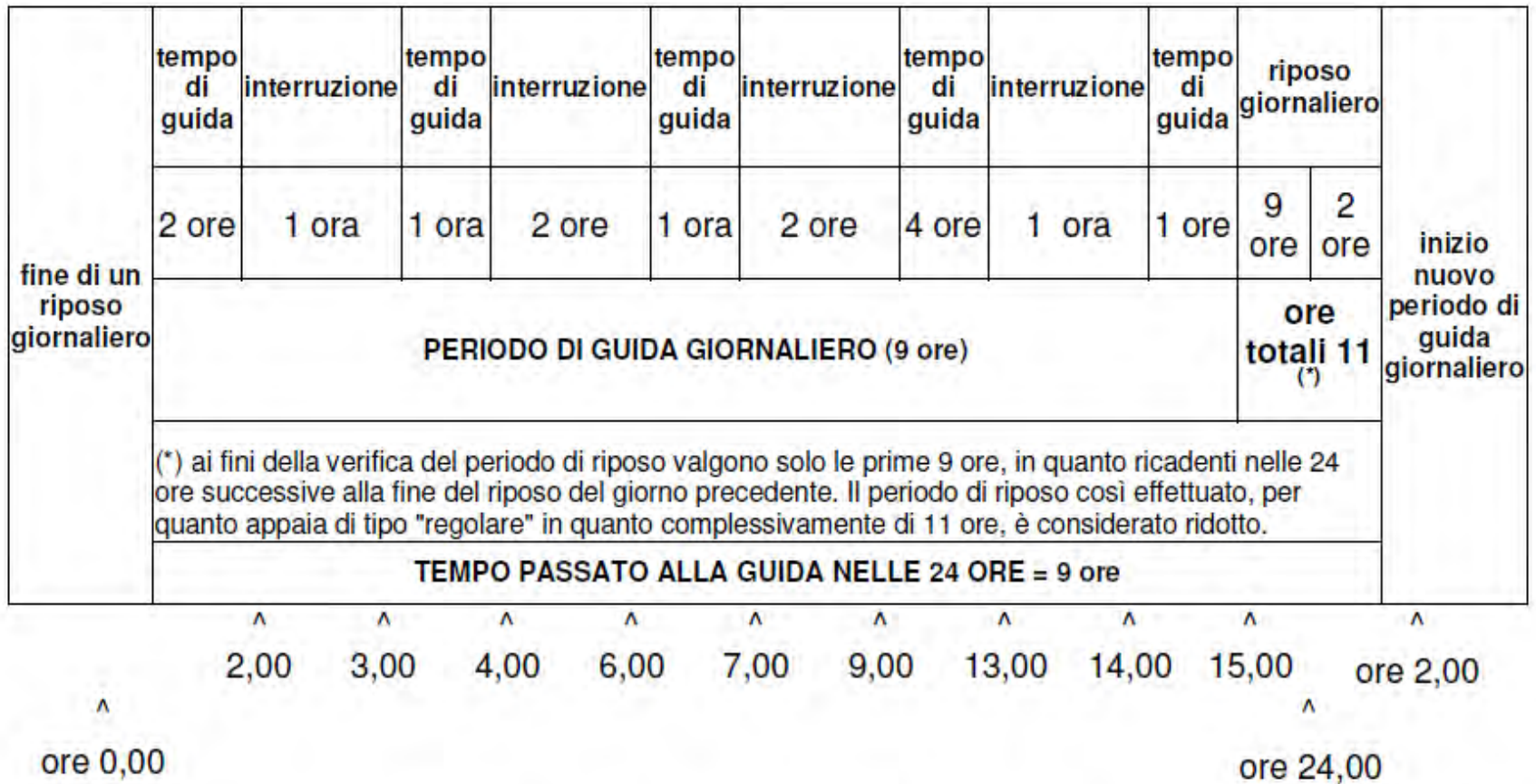
Dalle ore 4.45 alle ore 5.15
Interruzione di 30 minuti
(minimo)

Il nuovo Regolamento 561/06, **a differenza di quello abrogato 3820/85**¹, stabilisce che le due interruzioni devono essere intercalate nel periodo di guida **(e non anche immediatamente dopo tale periodo)** in modo da assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui al 1° comma dell'art. 7.

1) L'art. 7/2° paragrafo del vecchio Regolamento 3820/85 prevedeva che l'interruzione di almeno 45 minuti poteva "essere sostituita da interruzioni di almeno 15 minuti ciascuna, intercalate nel periodo di guida o immediatamente dopo tale periodo, in modo da assicurare l'osservanza del paragrafo 1".

fine di un riposo giornaliero	tempo di guida	interruzione	tempo di guida	riposo giornaliero 11 ore	tempo di guida
	4 ore e mezza	45 minuti	4 ore e mezza		3 ore e 15 minuti
	PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO (9 ore)				inizio nuovo periodo di guida giornaliero
	TEMPO PASSATO ALLA GUIDA NELLE 24 ORE = 12 ore e 15 minuti				
^ ore 0,00 ^ ore 4,30 ^ ore 5,15 ^ ore 9,45 ^ 20,45 ^ ore 24,00					

fine di un riposo giornaliero	tempo di guida	interruzione	tempo di guida	interruzione	tempo di guida	riposo giornaliero 11 ore	tempo di guida
	4 ore e mezza	45 minuti	4 ore e mezza	45 minuti	1 ora		1 ore e mezza





tempo di guida	Interruzione	tempo di guida	riposo giornaliero	inizio nuovo periodo di guida giornaliero
4 ore e mezza	45 minuti	4 ore e mezza	11 ore	
PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO (9 ore)				
ore 0,00	ore 4,30	ore 5,15	ore 9,45	ore 20,45

tempo di guida	interruzione	tempo di guida	interruzione	tempo di guida	riposo giornaliero	inizio nuovo periodo di guida giornaliero
3 ore e mezza	15 minuti	1 ora	30 minuti	4 ore e mezza	11 ore	
PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO (9 ore)						
Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ
ore 0,00	ore 3,30	ore 3,45	ore 4,45	ore 5,15	ore 9,45	ore 20,45

tempo di guida	interruzione	tempo di guida	interruzione	tempo di guida	riposo giornaliero	inizio nuovo periodo di guida giornaliero
4 ore e mezza	45 minuti	4 ore e mezza	45 minuti	1 ora	11 ore	
PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO (10 ore)						
ore 0,00	ore 4,30	ore 5,15	ore 9,45	ore 10,30	ore 11,30	ore 22,30

MANCATA OSSERVANZA DEI PERIODI DI PAUSA



Articolo 174, comma 4, Codice della Strada

Conducente del veicolo che non effettua le prescritte interruzioni ¹.

**Pagamento in misura ridotta: € 164,00 –
dec. punti: 2**

Sanzioni accessorie: non previste

1) Gli agenti accertatori intimano al conducente di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario.

CONTROLLO SUI TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO



Nuovo Regolamento CE n. 561/2006 del 15/3/2006

Tempo di riposo giornaliero

Nell'arco di **24 ore** è previsto che i conducenti effettuino **un periodo di riposo giornaliero**.

In trasferta i periodi di riposo giornaliero possono essere effettuati nel veicolo, purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti e sia in sosta.

Nuovo Regolamento CE n. 561/2006 del 15/3/2006

Il **tempo di riposo giornaliero** può essere:

- *regolare*: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno **11 ore**; oppure, in alternativa, di **12 ore** preso in due periodi di cui il primo almeno di **3 ore** senza interruzione ed il secondo almeno di **9 ore** senza interruzione;
- **i due periodi di riposo frazionati non si possono invertire** (non è possibile cioè fare prima 9 ore e poi le restanti 3 ore).
- *ridotto*: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno **9 ore**, ma inferiore a **11 ore** (consentito per un massimo di **3 volte** tra **2 periodi** di riposo settimanale).

CONTROLLO SUI TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO



Nuovo Regolamento CE n. 561/2006 del 15/3/2006

In termini più semplici:

- la **regola generale** prevede che dopo un periodo di guida giornaliero (9 ore o 10 ore al massimo non più di 2 volte nell'arco della settimana) si debbono fare **11 ore consecutive** di riposo giornaliero o **12 ore frazionate in 2 periodi di 3 ore e 9 ore** che non si possono invertire;
- la **deroga** consente **3 volte a settimana**, dopo un periodo di guida giornaliero, di ridurre le 11 ore di riposo giornaliero a **9 ore**.

Dato che tali nuove disposizioni garantiscono un **riposo adeguato**, per i periodi di riposo giornalieri ridotti non è necessario un sistema di compensazione (**le ore di riposo ridotte non devono essere recuperate**).

CONTROLLO SUI TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO



Esempio di corretta attività di guida giornaliera

Orario

- Dalle ore 00.00 alle ore 4.30
- **Periodo di guida** di 4 ore e 30 minuti

Orario

- Dalle ore 4.30 alle ore 5.15
- **Interruzione** di 45 minuti

Orario

- Dalle ore 5.15 alle ore 9.45
- **Nuovo periodo di guida** di 4 ore e 30 minuti (totale 9 ore giornaliere)

segue

CONTROLLO SUI TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO

A questo punto l'autista può fare:

PRIMA IPOTESI



- **Nuova interruzione:** dalle ore 9.45 fino alle ore 10.30 (ulteriori 45 minuti consecutivi).
- **Ulteriore periodo di guida:** dalle ore 10.30 fino alle ore 11.30 (**per un totale massimo di 10 ore di guida giornaliera**).
- Iniziare un **periodo di riposo giornaliero regolare** di 11 ore (fino alle ore 22.30).



SECONDA IPOTESI



- **Periodo riposo giornaliero regolare:** dalle ore 9.45 fino alle ore 20.45 (**11 ore**).



IN ENTRAMBE LE IPOTESI SARA' POSSIBILE INIZIARE UN NUOVO PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO ¹.

1) La registrazione di un periodo complessivo di guida in uno **stesso giorno di calendario** superiore alle ore massime ammesse (9 o 10 ore giornaliere) non costituisce una violazione, in quanto tra i due periodi di guida il conducente ha osservato un periodo di riposo giornaliero.

CONTROLLO SUI TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO



Nuovo Regolamento CE n. 561/2006 del 15/3/2006

Veicolo trasportato da un traghetto o da un treno.

Il conducente che effettua un **periodo di riposo giornaliero regolare** e che accompagna un veicolo trasportato da:

- una **nave traghetto**; o
- da un **convoglio** ferroviario;

può durante tale periodo di riposo effettuare altre attività al massimo in **2 occasioni** e per **non più di 1 ora complessivamente**.

Nel corso di tale riposo giornaliero regolare il conducente deve disporre di una **branda** o di una **cuccetta**.

CONTROLLO SUI TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO



Nuovo Regolamento CE n. 561/2006 del 15/3/2006

Tempo di riposo settimanale

- Il periodo di riposo settimanale deve iniziare al più tardi dopo **6 periodi di 24 ore** dal termine del precedente periodo di riposo settimanale.
- Può essere:
 - *regolare*: ogni tempo di riposo di almeno **45 ore**;
 - *ridotto*: ogni tempo di riposo inferiore a 45 ore, che può essere ridotto a una durata minima di **24 ore** continuative (con obbligo di compensare la differenza entro la **terza settimana successiva** a quella in questione ¹⁾).

1) Qualsiasi riposo preso a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto deve essere attaccato a un altro periodo di riposo di almeno 9 ore.

CONTROLLO SUI TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO



Nuovo Regolamento CE n. 561/2006 del 15/3/2006

Tempo di riposo settimanale

Nel corso di **2 settimane consecutive** i conducenti devono effettuare almeno:

- **2 periodi** di riposo settimanale **regolare**, oppure
- **1 periodo** di riposo settimanale **regolare** ed **1 periodo** di riposo settimanale **ridotto** di almeno **24 ore**.

In trasferta i periodi di riposo settimanali **ridotti** possono essere effettuati nel veicolo, purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti e sia in sosta.

Riposo settimanale normale e ridotto

1° 45h	2° 24h	3° 45h	4° 45h	5° 66h
normale	ridotto	normale	normale	normale + recupero 2 settimana

1° 45h	2° 36h	3° 45h	4° 36h	5° 63h
normale	ridotto	normale	ridotto	normale + recupero 2 e 4 settimana

MANCATA OSSERVANZA DEI PERIODI DI RIPOSO



Articolo 174, comma 4, 5 e 6 Codice della Strada

Conducente del veicolo che non osserva i periodi di riposo prescritto giornaliero.

decurtazione punti

fino al 10%	Da 213 a 855 €	0
dal 10 al 20%	Da 372 a 1488 €	5
oltre il 20%	Da 425 a 1.699 €	10

Sanzioni accessorie: non previste

- 1) Gli agenti accertatori intimano al conducente di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario. Art. 174, comma 11

MANCATA OSSERVANZA DEI PERIODI DI RIPOSO

- **Articolo 174, comma 4, 5 e 6 Codice della Strada**

- Conducente del veicolo che non osserva i periodi di riposo prescritto settimanale.

		decurtazione punti
• fino al 10%	no SANZIONE	
• dal 10 al 20%	Da 372 a 1488 €	1
• oltre il 20%	Da 425 a 1.699 €	2

- **Sanzioni accessorie: non previste**



TEMPI DI RIPOSO GIORNALIERI

Infrazione 10 % / Infrazione 20 % / oltre il 20%

ORE DI RIPOSO: 9 08:59 08:06 /08:05 07:12 /07:11 ☐

ORE DI RIPOSO: 11 10:59 09:54/ 09:53 08:48 /08:47

ORE DI RIPOSO (3+9) 12 11:59 10:48/ 10:47 09:36/ 09:35

TEMPI DI GUIDA SETTIMANALI

ORE DI GUIDA SETTIMANALI 56

56:01 61:36 /61:37 67:12 /67:13

ORE DI GUIDA BISETTIMANALI 90

90:01 99:00/ 99:01 108:00/ 108:01



- **Calcolo della durata minima del periodo di riposo giornaliero**
- Con la decisione della Commissione Europea (7.6.2011) si stabilisce che un riposo, avente durata inferiore a quello regolamentare, si considera come non effettuato e quindi i periodi di guida che lo precedono e che lo seguono, non essendo intervallati da un riposo, si considerano facenti parte di un unico periodo di guida, con il possibile superamento del limite consentito e la conseguente sanzione. **La Commissione Europea in questo caso ha raccomandato l'applicazione della sanzione solo quando quell'intervallo è minore di 7 ore (ferma restando comunque l'infrazione di omesso riposo).** Naturalmente, conformemente alle disposizioni dell'art. 174, comma 11, il conducente oggetto della sanzione di cui sopra non potrà riprendere il viaggio prima di aver completato il periodo di riposo giornaliero richiesto.

Obbligo di registrazione del riposo giornaliero

Quando i conducenti si allontanano dal veicolo e non sono pertanto in grado di utilizzare l'apparecchio di controllo montato sul veicolo stesso, i periodi di tempi e delle attività, i conducenti devono: inserire sul foglio di registrazione a mano o mediante registrazione automatica o in altro modo tali tempi (dispositivo analogico); inserire i dati tramite dispositivo (digitale) sulla carta conducente mediante procedura manuale.



- **Attestazione del riposo settimanale**

- Il modulo attestante l'assenza del conducente non serve a documentare l'effettuazione del riposo settimanale. Nell'ambito dell'attività settimanale del conducente, infatti, il riposo settimanale deve essere oggetto di documentazione attraverso le registrazioni dell'apparecchio di controllo.
- Se il conducente guida abitualmente un veicolo munito di cronotachigrafo analogico, la documentazione dell'effettuazione del riposo è, di fatto, fornita dalla circostanza che, per quel periodo, non sono stati utilizzati fogli di registrazione.
- Perciò, in occasione di controlli stradali, il conducente esibisce solo i fogli di registrazione delle giornate in cui ha lavorato. Se il veicolo che conduce, invece, è dotato di tachigrafo digitale, al momento in cui riprende servizio dopo un periodo di riposo settimanale, il conducente deve provvedere a confermare che il periodo intercorrente tra l'estrazione della carta tachigrafica ed il successivo reinserimento della stessa è da considerare come periodo di riposo.



CONTROLLO SUI TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO

Nuovo Regolamento CE n. 561/2006 del 15/3/2006

Deroghe generali relative alla durata dei tempi di guida.

A condizione di:

- 1) non compromettere la sicurezza stradale;
- 2) poter raggiungere un punto di sosta appropriato;

il conducente può **derogare** alla durata dei periodi di guida e di riposo (giornaliero e settimanale), **nei limiti necessari alla protezione della sicurezza delle persone, del veicolo o del suo carico** ¹.

1) Il conducente indica a mano sul foglio di registrazione o nel tabulato dell'apparecchio di controllo il motivo della deroga al più tardi nel momento in cui raggiunge il punto di sosta appropriato.

- **Deroghe**

- Specifiche ai limiti di guida così sanciti sono riconosciute espressamente dall'art. 12 del regolamento CE n. 561/2006: *“a condizione di non compromettere la sicurezza stradale e per poter raggiungere un punto di sosta appropriato, il conducente può derogare alle disposizioni degli articoli da 6 a 9 nei limiti necessari alla protezione della sicurezza delle persone, del veicolo o del suo carico. Il conducente indica a mano sul foglio di registrazione dell'apparecchio di controllo, nel tabulato dell'apparecchio di controllo o nel registro di servizio il motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi nel momento in cui raggiunge il punto di sosta più appropriato”*. Ne consegue che la deroga alle disposizioni dell'art. 6, avvenga **solamente nei casi in cui il conducente si trovi costretto a dover proseguire la marcia** per raggiungere un posto di sosta adeguato e sicuro per la propria persona, per l'automezzo ovvero per il carico.

- **Modalità di calcolo delle interruzioni in caso di guida con frequenti soste**
- Come noto i dispositivi di controllo digitali registrano attività di guida brevissime, anche di pochi secondi, come se avessero la durata di 1 minuto. Allo scopo di evitare che tali registrazioni incidano negativamente sulla durata massima dell'attività di guida del conducente, nel caso di frequenti soste o ripetute operazioni di carico e scarico con veicoli dotati di dispositivo digitale, la Commissione Europea, ha concesso una tolleranza sottraendo un minuto per ciascun periodo di guida continuato, dopo una sosta, per un massimo di 15 minuti su un periodo di guida di quattro ore e mezza. Tale possibilità può essere concessa solo ed esclusivamente ai periodi di guida (fino all'1 ottobre 2011 per i nuovi tachigrafi) e sempre che si abbia la prova delle frequenti soste effettuate.



- In caso di guida con frequenti soste relative alle registrazioni effettuate con tachigrafo digitale i Ministeri Interno e Infrastrutture con la circolare prot. n. 300/A/6262/11/111/20/3 - prot. n. 17598 del 22 luglio 2011 hanno chiarito che: «I dispositivi di controllo digitali di cui all'allegato IB del Reg. n. 3821/85 CEE, registrano attività di guida brevissime, anche di pochi secondi, come se avessero la durata di 1 minuto. Allo scopo di evitare che tali registrazioni incidano negativamente sulla durata massima dell'attività di guida del conducente, nel caso di frequenti soste o ripetute operazioni di carico e scarico con veicoli dotati di dispositivo digitale, la Commissione Europea, con la nota di orientamento n. 4 concede una tolleranza nel calcolo, a favore del conducente.



- La tolleranza in questione può essere applicata sottraendo un minuto per ciascun periodo di guida continuato, dopo una sosta, per un massimo di 15 minuti su un periodo di guida di quattro ore e mezza.
- Si precisa che la stessa può essere concessa solo ed esclusivamente ai periodi di guida e non alle interruzioni o ai riposi giornalieri rispettivamente prescritti dagli articoli 7 e 8 del Reg. (CE) n. 561/2006 e sempre che si abbia la prova delle frequenti soste effettuate. Con la modifica della voce 042 dell'all. IB del Reg. 3821/85 CEE, prevista dal Reg. (CE) n. 1266/2009 in vigore dall'1.10.2011, l'intero minuto sarà considerato come l'attività di maggiore durata verificatasi entro quel minuto e pertanto la predetta tolleranza non troverà più applicazione per i tachigrafi omologati dopo detta data».



- **Spostamenti del veicolo durante l'interruzione o il riposo giornaliero**
- La Commissione europea ha indicato l'approccio da seguire qualora vi fosse la necessità di interrompere la pausa, o il riposo giornaliero o settimanale, disponendo che, se circostanze “straordinarie”, ragioni di oggettiva emergenza ovvero un ordine specifico da parte di un organo di polizia o di un'altra autorità impongono di spostare il veicolo, il conducente può, in linea di principio, interrompere il riposo, senza incorrere nella relativa sanzione.
- In tali casi, il conducente dovrà indicare a mano, sul foglio di registrazione del dispositivo analogico, ovvero sul tabulato del dispositivo digitale, il motivo che ha determinato l'interruzione della pausa o del riposo (giornaliero o settimanale) prima di intraprendere il viaggio, avendo altresì cura di far vistare tale annotazione manuale dall'organo di polizia o dall'autorità che ha eventualmente disposto lo spostamento del veicolo (ad esempio, l'ente che gestisce il terminal) ovvero annotare i dati identificativi dell'autorità o dell'organo di polizia che ha autorizzato lo spostamento del veicolo.





QUADRO SANZIONATORIO

Il quadro sanzionatorio (anche in presenza di tachigrafo digitale) resta sempre quello degli **articoli 174 e 179 Codice della Strada** integrati, per quanto concerne le violazioni al Regolamento CEE 3821/85, dalla **Legge 13/11/1978 n. 727**.

L'articolo 142 Codice della Strada, invece, sanziona il superamento dei limiti di velocità rilevabile dall'esame delle risultanze dell'apparecchio di controllo

Al valore della velocità risultante dalla stampa del tachigrafo digitale deve essere applicata a favore del trasgressore una **tolleranza fissa di 6 km/h**.



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art 174 CdS

Prevedono sanzioni amministrative pecuniarie a carico del conducente e dell'impresa

Prevedono sanzioni amministrative pecuniarie a carico di: conducente, datore di lavoro, vettore, committente, caricatore e proprietario della merce

**Art 179 e
legge n. 727/1978**

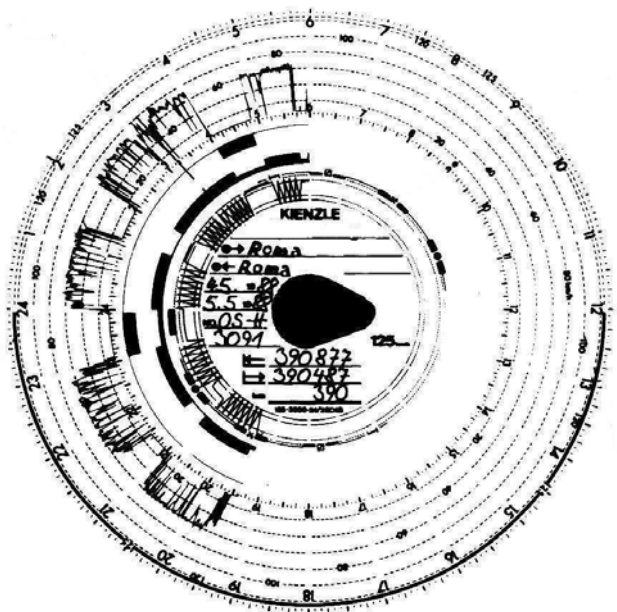


NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **Art. 142 CdS:** Superamento dei limiti di velocità
- **D.Lgs 4 agosto 2008, n.144:** violazioni relative al modulo di controllo delle assenze del conducente

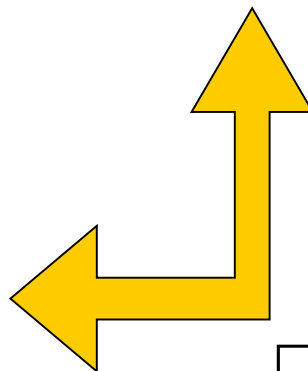


Art. 19 legge 13 novembre 1978 n. 727



**Omessa compilazione
dei dati da inserire
manualmente sul
foglio di registrazione**
(nome...data...luogo...)

**Utilizzazione di un
foglio di
registrazione
deteriorato,
illeggibile o sporco**

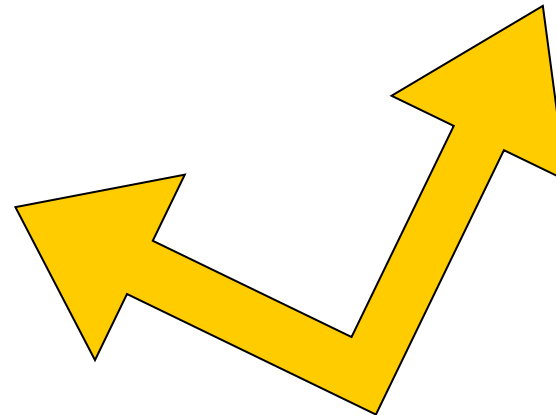


☐ Sanzione da
€ 51,00 a
€ 99,00

Art. 19 legge 13 novembre 1978 n. 727

Permanenza del foglio di registrazione oltre le 24 ore, purché la sovrapposizione del tracciato sia identificabile

Irregolarità nella corrispondenza dall'ora effettiva con quella di registrazione

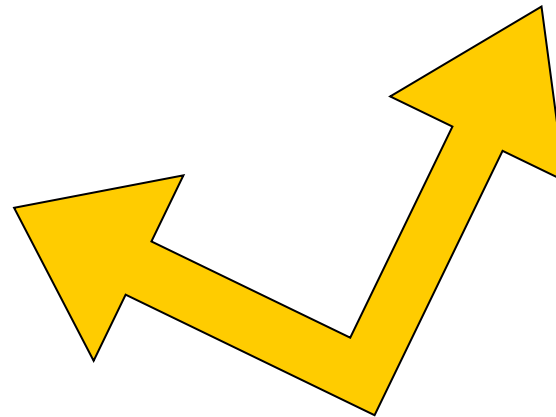


☐ Sanzione da € 51,00 a € 99,00

Art. 19 legge 13 novembre 1978 n. 727

*Conducente che non
esibisce i dischi dei
28 giorni precedenti*

*Impresa di trasporto che
non esibisce i dischi di 1
anno per ciascun suo
autista*



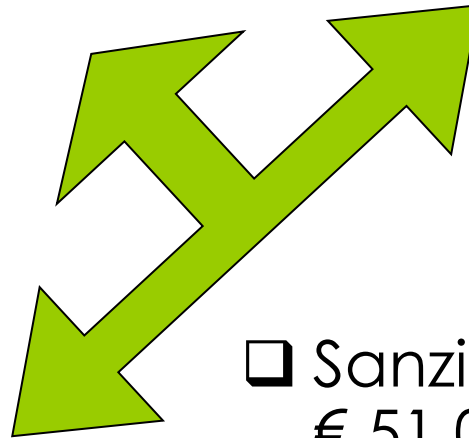
☐ Sanzione da € 51,00 a
€ 99,00

Art. 19 legge 13 novembre 1978 n. 727

*Stampante corredata di
carta di stampa non
omologata*

*Stampante munita di
carta insufficiente per
la stampa dei dati di
controllo*

*Carta del conducente
difettosa o scaduta di
validità*

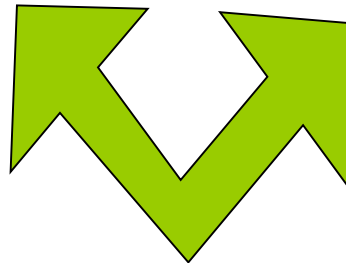


☐ Sanzione da
€ 51,00 a
€ 99,00

Art. 19 legge 13 novembre 1978 n. 727

***Omessa esibizione della
carta personale alla
richiesta degli agenti***

***Omesso utilizzo della
Carta personale al
momento della presa in
consegna del veicolo
(senza circolazione)***



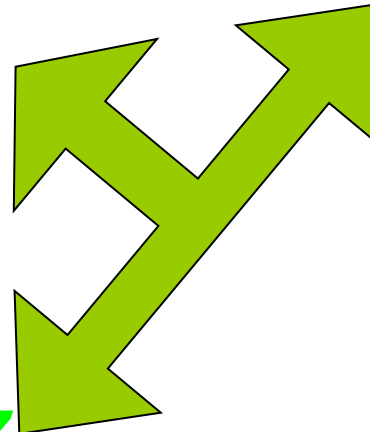
☐ Sanzione da € 51,00 a
€ 99,00

Art. 19 legge 13 novembre 1978 n. 727

*Omesso ritiro della
Carta personale al
termine del periodo di
lavoro*

*Omesso inserimento nel
dispositivo del simbolo
del Paese di inizio o fine
lavoro*

*Omessa richiesta entro 7
giorni di sostituzione
della carta persa o
deteriorata*

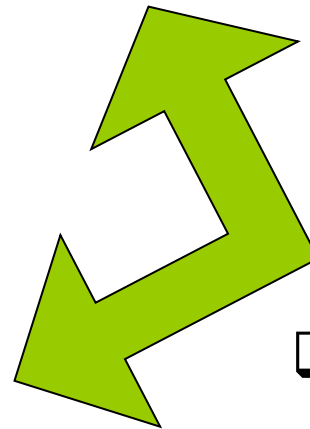


☐ Sanzione da
€ 51,00 a
€ 99,00

Art. 19 legge 13 novembre 1978 n. 727

Falsificazione, cancellazione o distruzione di dati registrati nell'apparecchio o sulla carta del conducente o dei documenti stampati

Omessa stampa dei dati al termine del viaggio in caso di malfunzionamento della carta



☐ Sanzione da
€ 51,00 a
€ 99,00

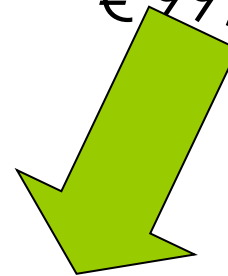
DISPOSITIVO DIGITALE



Art. 19 legge 13 novembre 1978 n. 727



☐ Sanzione da
€ 51,00 a
€ 99,00



Circolazione senza essere in grado di presentare agli addetti ai controlli:

Ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante la giornata e durante i 28 giorni precedenti;

I fogli di registrazione corrispondenti allo stesso precedente periodo nel caso in cui, in tale periodo il conducente abbia guidato un veicolo munito di cronotachigrafo analogico

Art. 17 legge 13 novembre 1978 n. 727

Impresa che omette di fare riparare il cronotachigrafo non funzionante da oltre una settimana

❖ Sanzione da € 99,00 a € 201,00



Art. 18 legge 13 novembre 1978 n. 727

***Conducente che non annota
manualmente o lo fa in modo inesatto
i tempi di guida e di riposo quando il
cronotachigrafo è guasto***

- ♠ Sanzione amministrativa da €51,00 a €99,00

Art. 14 legge 13 novembre 1978 n. 727

Verifiche e controlli del cronotachigrafo svolti da officina non autorizzata dalla Camera di Commercio

- ♣ Sanzione amministrativa da € 126,00 a € 252,00

Art. 142 del Codice della Strada

- Art.142, commi 7 e 11

Superamento dei limiti massimi di velocità di non oltre 10km/h con un veicolo dotato di cronotachigrafo

- sanzione da € 82,00 a € 336,00 in ore notturne **€ 109,3**

Art. 142 del Codice della Strada

- Art.142, commi 8 e 11

Superamento dei limiti massimi di velocità di oltre 10km/h e di non oltre 40 km/h con un veicolo dotato di cronotachigrafo

- sanzione da € 336,00 a € 1.348,00 in ore notturne € 224,00
- sanzione notturna € 336,00 + € 200,00 *
- **decurtazione 3 punti**

* *in base alle disposizioni dell'art. 6 bis del decreto legge 3/8/2007n.117, introdotto in sede di conversione dalla legge 2/10/2007n.160, quando l'eccesso di velocità di cui a commi 8 e 9 dell'art.142 del C.d.S. è compiuto nelle ore notturne (tra le ore 20 e le ore 7 del mattino), sarà applicata una sanzione amministrativa aggiuntiva di € 200.*



Art. 142 del Codice della Strada

- Art.142, commi 9 e 11

Superamento dei limiti massimi di velocità di oltre 40 km/h e di non oltre 60 km/h con un veicolo dotato di cronotachigrafo

- sanzione da € 1.054,00 a € 4.216,00
in ore notturne **€ 1.405,33**
- **decurtazione 6 punti**
- Sospensione patente da 1 a 3 mesi

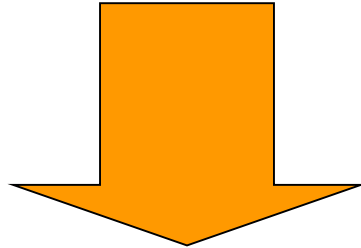
Art. 142 del Codice della Strada

- Art.142, commi 9 – bis e 11

Superamento dei limiti massimi di velocità di oltre e 60 km/h con un veicolo dotato di cronotachigrafo

- sanzione da € 1.642,00 a € 6.574,00
- sanzione notturna € 2.189,33
- **decurtazione 10 punti**
- Sospensione patente da 6 a 12 mesi

TOLLERANZA FISSA SUL VALORE DELLA VELOCITA'



- **AL VALORE DELLA VELOCITA' RISULTANTE DALLA STAMPA O DAL FOGLIO DI REGISTRAZIONE DEL TACHIGRAFO DEVE ESSERE SEMPRE APPLICATA A FAVORE DEL TRASGRESSORE UNA TOLLERANZA FISSA PARI A 6 KM/H**



Art. 142 del Codice della Strada

PER LE VIOLAZIONI INERENTI AL COMMA 9 E 9 BIS DEL PRESENTE ARTICOLO SI PROC EDE COME DI SEGUITO RIPORTATO:

- Ai sensi dell'art. 202, comma 2-bis del C.d.S., se tale violazione è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta.
- Qualora il trasgressore non si avvalessse di tale pagamento o in alternativa al versamento a titolo di cauzione (somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista), e disposto il fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell'art. 214 - bis del C.d.S., con le modalità previste dal relativo comma 1.

Art. 142 del Codice della Strada

PER LE VIOLAZIONI INERENTI AL COMMA 9 E 9 BIS DEL PRESENTE ARTICOLO SI PROC EDE COME DI SEGUITO RIPORTATO:

- Ai sensi dell'art. 202, comma 2-bis del C.d.S., se tale violazione è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta.
- Qualora il trasgressore non si avvalesse di tale pagamento o in alternativa al versamento a titolo di cauzione (somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista), e disposto il fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell'art. 214 - bis del C.d.S., con le modalità previste dal relativo comma 1.

Giurisprudenza

Competenza del luogo in cui e' stata commessa la violazione

Ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689 del 1981, per luogo in cui è stata commessa la violazione deve intendersi il luogo in cui l'infrazione è stata accertata;

.....

in tema di mancata conservazione dei fogli di registrazione degli apparecchi cronotachigrafi montati su veicoli adibiti a trasporto su strada.

(Cass. Civ., Sez. I, 13.11.1996, n. 9928)

Giurisprudenza

Cronotachigrafo non funzionante

Il proprietario del veicolo è responsabile della messa in circolazione di veicoli sprovvisti di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione (art. 8 della legge n. 132 del 1987), essendo tenuto al controllo dell'esatto funzionamento del menzionato apparecchio misuratore della velocità al momento dell'immissione del mezzo sulla strada pubblica e non essendo esonerato dalla corrispondente sanzione per il solo fatto di avere fornito i fogli di misurazione al conducente e di avergli comunicato, anche ripetutamente, la necessità di inserire gli stessi nel cronotachigrafo per farlo funzionare.

(Cass. Civ. Sez. I, 18 settembre 2006, n. 20110).

Guasto

In relazione alla fattispecie prevista dall'art. 179 del codice della strada, che sanziona il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose il quale, in particolare, mette in circolazione un veicolo con cronotachigrafo non funzionante, sussiste la colpa del predetto titolare nelle seguenti ipotesi:

- 1) se il veicolo ha iniziato la circolazione già con il tachigrafo non funzionante, perché il titolare dell'autorizzazione deve vigilare che il veicolo sia messo in circolazione nelle condizioni prescritte dalla legge;
- 2) se il fatto che ha reso non funzionante il cronotachigrafo si è verificato nel corso della circolazione, qualora tale fatto successivo sia in qualche modo rimproverabile a esso titolare.

(Cass. Civ., Sez. I, 20.08.2003, n. 12244)

Giurisprudenza

Mancato inserimento del foglio di registrazione

La violazione di cui all'art. 179, 2° comma, è ascrivibile a chi circola alla guida di un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo ovvero senza aver inserito il foglio di registrazione, con identificazione del soggetto passivo dell'infrazione nella persona del conducente.

(Pret. Civ. di SA, Sez. Eboli, 11.3.1997, n. 101)

Giurisprudenza

Sovrapposizione scrittura sul disco

In materia di circolazione stradale, la messa in circolazione di veicoli nel cui cronotachigrafo sia inserito un foglio di registrazione riportante una data di inizio utilizzazione diversa da quella effettiva integra una violazione dell'art. 179 del codice della strada, in quanto la fattispecie ivi sanzionata di mancato inserimento del foglio di registrazione comprende tutte le ipotesi in cui non sia consentito agli agenti preposti il controllo delle registrazioni nelle nove ore che precedono il controllo stesso.

(Cass. Civ., Sez. I, 1 febbraio 2007, n. 2208).

INOSSERVANZA DELL'INTIMAZIONE A NON CIRCOLARE



Articolo 174, comma 11, Codice della Strada

Circolare durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio a causa del superamento dei periodi di guida o di mancata osservanza dei periodi di pausa o di riposo (riposo giornaliero e/o settimanale).

Pagamento: da € 1.880 a € 7.520

Sanzioni accessorie: ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida



INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Articolo 174, comma 14, Codice della Strada

Impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento CE n. 561/2006, organizzando l'attività dei conducenti in modo tale da non consentire (*ipotesi possibili*):

- il rispetto dei periodi di guida o di pausa;
- l'osservanza dei periodi di riposo (giornaliero e/o settimanale).
- non tiene i documenti prescritti , incompleti o alterati

Pagamento in misura ridotta: da € 327 a € 1.304.

Sanzioni accessorie: può essere disposta la sospensione o addirittura la revoca del provvedimento che abilita l'impresa all'attività di trasporto. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.

1) Tale sanzione si applica per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

OMESSO INSERIMENTO CARD-CONDUCENTE



Articolo 179, comma 2, Codice della Strada

Circolare con autoveicolo munito di tachigrafo digitale:

- senza inserire la card-conducente;
- inserendo una card-conducente di cui l'autista non risulta titolare;
- inserendo una card-conducente ottenuta sulla base di false dichiarazioni e/o di documenti falsificati.

**Pagamento in misura ridotta: da € 848,00 a € 3.393 –
dec. punti: 10**

**Sanzioni accessorie: sospensione patente da 15 giorni
a 3 mesi**

Articolo 179, comma 2, Codice della Strada

Circolare con autoveicolo munito di tachigrafo marca ... tipo ... alterato o con i sigilli manomessi¹.

Pagamento: Sanzione raddoppiata : da € 1696 a € 5786.

Sanzioni accessorie: sospensione patente da 15 giorni a 3 mesi

1) Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il tachigrafo sia alterato, manomesso ovvero comunque non funzionante, gli organi di Polizia Stradale possono disporre accertamenti (anche scortando o facendo trainare il veicolo) presso la più vicina officina autorizzata, con spese a carico del proprietario del veicolo (art. 179, comma 6-bis, del Codice della Strada).



LIMITATORE ALTERATO O MANOMESSO

Articolo 179, comma 2 bis, Codice della Strada

Circolare con autoveicolo munito di limitatore marca ... tipo ... non avente caratteristiche non rispondenti a quelle previste o circolava senza limitatore.

Pagamento: da € 947,00 a € 3.788 – dec. punti:
10

In caso di alterazione o non funzionamento del limitatore, la sanzione è raddoppiata..

INFRAZIONI DEL TITOLARE



Articolo 179, comma 3, Codice della Strada

In qualità di titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone mettere in circolazione un veicolo:

- sprovvisto di tachigrafo;
- con tachigrafo marca ... tipo ... (*ipotesi possibili*):
 - non omologato;
 - non funzionante;
 - manomesso.

Pagamento in misura ridotta: da € 814,00 a € 3.260

Sanzioni accessorie: qualora siano accertate nel corso di 1 anno 3 violazioni, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri applica la sospensione della licenza o autorizzazione del veicolo per la durata di 1 anno.



OMESSA CONSERVAZIONE DATI CONTROLLO

Articolo 19 L. 13/11/1978 n. 727

In qualità di impresa di trasporto non conservare i dati provenienti dagli apparecchi di controllo per il periodo previsto dalla normativa vigente **(almeno un anno)** ¹.

Pagamento in misura ridotta: € 52,00

Sanzioni accessorie: non previste

1) Ai sensi dell'art. 14/5° comma Regolamento CEE n. 3821/85 i dati necessari al controllo del rispetto del regolamento (CEE) n. 3820/85, registrati e conservati in memoria dagli apparecchi di controllo digitali, devono essere memorizzati per almeno 365 giorni dopo la data della loro registrazione e devono essere resi disponibili in condizioni che garantiscano la sicurezza e l'esattezza di tali dati.



MEMORIE

MEMORIA DELL'UNITA' VEICOLO

- L'unità veicolo registra **365 giorni** di attività e la velocità delle ultime 24 ore di guida. I dati più recenti sostituiscono i dati più vecchi.
- Lo scarico dati dovrà avvenire ogni **3 mesi**.

MEMORIA DELLA CARD-TACHIGRAFICA

- La card-conducente registra **28 giorni lavorativi**. I dati più recenti sostituiscono i più vecchi.
- Scarico dati dovrà avvenire ogni **3 settimane (21 giorni)**.

- **Decurtazione di punti nel caso di accertamento di più violazioni all'art. 174**
- Dal 1° gennaio 2008, nel corso dei controlli su strada, il conducente che guida un veicolo ricadente nel campo di applicazione dei Regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85 deve esibire i fogli di registrazione fino a 28 giorni precedenti e/o i dati memorizzati per lo stesso periodo nella carta del conducente e/o nella memoria dell'apparecchio di controllo. Data l'ampiezza del periodo è possibile riscontrare numerose irregolarità al Regolamento (CE) n. 561/2006, relative ai tempi di guida, di riposo e interruzioni, nel corso di una medesima verifica, irregolarità per le quali, ai sensi dell'articolo 174, commi 5, 6, 7 e 8, è prevista la decurtazione di punti.
- Al riguardo l'articolo 126 bis, comma 1 bis, del Codice della Strada, prevede che «qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente».



SI RINGRAZIA PER L'ATTENZIONE



ARRIVEDERCI